

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE FEMMINILE UISP DI CALCIO A 5



ART. 1 – INIZIO DEL CAMPIONATO

La Lega Calcio del Comitato Territoriale UISP di Lecce organizza e patrocina per la stagione sportiva 2012/2013 il **XX CAMPIONATO INTERPROVINCIALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE** valevole per il Campionato Nazionale UISP, riservato agli appartenenti a Enti, Aziende, Società e Circoli Sportivi regolarmente affiliate all'UISP.

ART. 2 – TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI

Il Direttivo della Lega Calcio Territoriale UISP ha deliberato il termine ultimo per formalizzare le iscrizioni al Comitato che viene fissato entro il giorno 10 ottobre 2011.

L'inizio del campionato è fissata per il 28 ottobre 2012.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE

A tali campionati possono partecipare regolarmente atleti di età non inferiore a 12 anni . Le Atlete dovranno essere tesserati all'UISP nel rispetto della **NORMATIVA GENERALE DELLA LEGA CALCIO UISP** e successiva **circolare del 31 maggio 2012 (Consultabile sul sito www.uisp.it/lecce).**

In deroga alla circolare del 31 maggio 2012 “ **partecipazione degli atleti tesserati della F.I.G.C. all'attività ufficiale della lega calcio UISP**”, la lega calcio di Lecce ha deciso che a tale Campionato **non possono partecipare** atlete tesserate con la FIGC nel Settore Calcio o Calcio a Cinque, che abbiano preso parte alla attività ufficiale inerente la Stagione Sportiva 2012/2013, sia di calcio a 5 che di calcio a 11, intendendo per tale anche la fase denominata: COPPA ITALIA.

Anche in questo caso, si precisa che essere state incluse negli Elenchi Ufficiali di una gara, pur non avendone preso realmente parte, deve intendersi aver partecipato all'attività della FIGC

ART. 4 - TESSERAMENTO

Ogni Società potrà tesserare un numero illimitato di giocatrici entro e non oltre il **31 marzo 2013**. In nessun caso successivamente a tale data, potranno essere tesserate ulteriori atlete.

A) Le atlete possono tesserarsi nel corso della stagione Sportiva per una sola Società UISP. Nel caso in cui un' atleta incorra nel doppio tesseramento si intenderà valido quello riferito alla Società per la quale ha firmato il primo cartellino in ordine di tempo. In tal caso la giocatrice è



vincolata alla Società per- una stagione sportiva. L'atleta che incorra nel doppio tesseramento soggiacerà ai provvedimenti disciplinari previsti nel successivo art. 9 Comma A punto del presente Regolamento Ufficiale

B) Il vincolo legato al tesseramento UISP é valido per la durata di una stagione sportiva cioè dal 1 settembre al 30 agosto dell'anno successivo.

C) Ogni società è tenuta a presentare entro il 10 ottobre 2012 un **elenco** su carta intestata riprodotto in 3 copie sul quale sia riportato:

- **Denominazione Ufficiale della Società ;**
- **Sede e colori sociali ;**
- **Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza dei Dirigenti della Società e relativo recapito telefonico ;**
- **Nome, cognome luogo e data di nascita, residenza delle atlete tesserate**
- **Una foto tessera (non riciclate).**

D) Le società sono tenute a far sottoporre le loro tessere a visita medica non agonistica al fine di accertare la loro idoneità fisica all'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal Consiglio Nazionale del CONI nella seduta del 22.12.1978 con riferimento all'art. 61 ultimo comma della legge 23.12.1978 n. 833 . I certificati di idoneità fisica possono essere rilasciati e sono validi a tutti gli effetti da :

- ◆ Ufficiali sanitari ;
- ◆ Medici condotti ;

Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti della società per 5 anni.

All'inizio del Campionato il rappresentante legale di ogni società dovrà rilasciare ampia e liberatoria dichiarazione alla Lega Calcio attestante l'avvenuto adempimento delle formalità citate. I dirigenti delle società inadempienti soggiaceranno, in caso di infortuni, ai provvedimenti penali previsti dalla legge vigente.

E) La Lega Calcio si riserva il diritto di garantire l'autenticità del tesseramento dirigenti e atlete, in particolare di iscritti non presenti negli elenchi ufficiali consegnati dalle società all'inizio del campionato. Questo in particolare, quando i nuovi tesseramenti non vengono pubblicati sul comunicato ufficiale. Tale segnalazione da parte della Lega Calcio non è obbligatoria. Per la violazione del comma D del presente articolo saranno applicate le sanzioni previste dal successivo art. 9 comma A punti L e 3 del presente regolamento ufficiale.



ART. 5 – SVINCOLO DELLE GIOCATRICI

Le giocatrici tesserate per la Lega Calcio UISP possono ottenere lo svincolo nei seguenti casi :

- a. rinuncia volontaria da parte della società di appartenenza ;
- b. inattività e scioglimento della società di appartenenza
- c. cambio di residenza (inteso come cambio fuori del territorio di appartenenza della lega) .

A. Rinuncia della società. Lo svincolo delle giocatrici per rinuncia volontaria da parte della società di appartenenza è ammesso nei seguenti casi :

- 1) in ogni momento e per società di qualsiasi livello se la giocatrice non ha preso parte a nessuna gara ufficiale nel corso della stagione sportiva in corso;
- 2) Se la giocatrice non ha partecipato a gare successive alla quarta giornata del livello di campionato a cui partecipa, nel caso in cui abbia precedentemente preso parte all'attività ufficiale nella stagione sportiva in corso. In tal caso potrà tesserarsi per una società che partecipi all'attività in livello diverso da quello di provenienza. Nel caso di categoria con un unico livello è ammesso lo svincolo ed il tesseramento per altra società di girone diverso. Lo svincolo avviene con il rilascio da parte della società del cartellino, accompagnato da nulla-osta in duplice copia redatto su carta intestata della società e firma del legale rappresentante di questa; la giocatrice che abbia ottenuto lo svincolo può tesserarsi con un'altra società presentando in lega il cartellino ed il nulla-osta; la lega provvederà a regolarizzare il passaggio di società richiesto con le appropriate variazioni alla tessera associativa.

B. Inattività o scioglimento della società. Lo svincolo per inattività o scioglimento di società spetta di diritto a quelle giocatrici la cui società di appartenenza si sciogla, o non partecipi per la stagione sportiva in corso all'attività ufficiale. Nei casi previsti dal presente comma lo svincolo di autorità sarà operante dopo 24 ore la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della Lega Calcio dell'avvenuto scioglimento o inattività della società di appartenenza. La "status" di inattività o scioglimento della società sarà stabilito o per comunicazione scritta del legale rappresentante agli Organi della Lega o per istanza dei tesserati interessati corredata dalla necessaria documentazione. In entrambi i casi il Comitato verificherà l'autenticità dell'avvenuto scioglimento o inattività della società e provvederà alla pubblicazione sul comunicato ufficiale. In ogni caso la procedura di svincolo, se pure di diritto dovrà rispettare le norme stabilite dai punti 1 e della lettera A del presente articolo. Lo svincolo di diritto spetta anche alle giocatrici la cui società venga esclusa dall'attività da provvedimento degli Organi della Lega, salvo diretta partecipazione degli



stessi ai fatti che hanno determinato l'esclusione. Nel caso di esclusione della società per decisioni degli organi della Lega, lo svincolo sarà automatico dopo la pubblicazione del provvedimento di esclusione sul Comunicato Ufficiale.

- C. **Svincolo per cambio di residenza o dimora.** Le giocatrici che abbiano cambiato residenza o dimora da quella che risulta all'atto del tesseramento, possono ottenere lo svincolo dalla società di appartenenza sempre che lo spostamento sia in un Comune non limitrofo. Per ottenere lo svincolo la giocatrice deve presentare alla lega la documentazione legale attestante il cambio di residenza o dimora. Il Comitato provvederà ad ordinare lo svincolo d'autorità e la consegna del cartellino all'interessato. In tutti gli altri casi sarà cura dei Comitati competenti regolarizzare i passaggi di società con le necessarie modifiche sulla tessera associativa.

ART. 6 – CAMPI DI GIOCO

Il Campionato si svolgerà sui campi messi a disposizione dalle rispettive società, dotati di spogliatoi per le squadre e per l'arbitro. Inoltre i campi dovranno essere recintati e non dovranno presentare all'interno ostacoli o fossati e dovranno avere impianti di illuminazione idonei.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLE GARE

- A. Le gare si disputeranno in due tempi di 25 minuti ciascuno, con intervallo variante di 5 – 10 minuti a discrezione del direttore di gara. Le squadre hanno la facoltà di chiedere un time-out per ogni tempo di gara. Il tempo massimo di attesa è di 20 minuti.
- B. Saranno ammessi alla gara le giocatrici identificate tramite la tessera associativa UISP dal direttore di gara. In mancanza potrà essere esibito un documento ufficiale che l'arbitro dovrà menzionare sul referto di gara, per dar modo agli Organi competenti di controllare l'effettivo tesseramento di coloro che abbiano preso parte alla gara sprovvisti della tessera UISP.
- C. Il Dirigente addetto all'arbitro o il capitano, possono, durante l'intervallo o al termine della gara, prendere in visione le tessere o i documenti delle atlete della società avversaria. Nel caso di dubbia identificazione potranno richiedere che il D. di G. ritiri una o più tessere, inoltrando successivamente in Lega il regolare reclamo nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento. Non ottemperando alle disposizioni di cui sopra, non saranno presi in esame reclami per posizioni irregolari di giocatori, per quanto attiene alla sostituzione di persona.
- D. **Ogni squadra prima dell'inizio della gara dovrà consegnare all'arbitro due palloni n° 4 solo al rimbalzo controllato.**



- E. La società prima citata in calendario dovrà tenere in debito conto il colore delle divise della squadra avversaria e si comporterà di conseguenza adeguando le proprie a quelle. Alla società inadempiente sarà comminata un'ammenda di € 5,00 e la perdita della gara nel caso la stessa non potrà essere disputata.
- F. Sono ammessi sul terreno di gioco ed hanno, pertanto titolo a sostare in panchina per ciascuna Società, purché regolarmente tesserati, TRE Dirigenti di cui UNO assumerà la funzione di Accompagnatore Ufficiale o addetto al Direttore di Gara. Inoltre è ammesso un quarto Dirigente con la funzione di medica sociale che comunque dovrà attestare la propria qualifica professionale.
- G. Le gare si intendono omologate --di volta in volta con i risultati conseguiti sul campo, salvo delibera diversa della C. G.
- H. In caso di gara sospesa dal direttore di gara, la Lega Calcio, si riserva il diritto di scegliere la giornata e l'orario in cui far disputare la partita di recupero, sentito il parere non vincolante delle società, che dovrà avere luogo **entro 15 giorni** dal rinvio della stessa. In caso di gara rinviata di comune accordo fra due società, la stessa dovrà essere **recuperata prima della giornata successiva prevista in calendario**. Le due società, contestualmente alla richiesta di rinvio della gara, hanno l'obbligo di indicare data e ora di recupero della stessa. In caso contrario, la richiesta non verrà presa in considerazione.
- I. La Lega Calcio può inviare sui campi di gara, in veste di osservatori persone da essa indicate perché riferiscano sull'andamento delle gare per, le quali sono state designate Gli osservatori, in caso di necessità, devono assistere e tutelare l'arbitro ed operare per evitare episodi di antisportività da parte dei tesserati sul campo. Gli osservatori sono autorizzati a redigere un supplemento di referto arbitrale Tale supplemento di referto avrà tutta la sua incidenza presso gli Organi Competenti della Commissione Giudicante.
- J. Non possono prendere parte alla gara:
1. Tutte le giocatrici soggetti a provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione Giudicante della Lega Calcio UISP.
 2. Coloro che, con funzioni di Atlete o Dirigente, non risultino regolarmente tesserate.
- Le società e le tesserate che non ottemperino alle disposizioni del comma J) del presente articolo soggiaceranno ai provvedimenti di cui all'articolo 9) comma A) punti 1 – 3 e 4.
- K. IN CASO DI PARTITA SOSPESA O RINVIATA, LA QUOTA SPETTANTE ALL'ARBITRO DEVE ESSERE COMUNQUE VERSATA.
- L. Le gare s'intendono omologate di volta in volta con i risultati conseguiti sul campo, salvo delibera diversa della commissione Giudicante di 1° Istanza

che per la stagione sportiva 2012/2013 è composta dai signori :

Sig. Stanislao Roberto - Responsabile
Sig a. De Filippis Monica - Responsabile
Sig. Miggiano Maurizio - Componente
Sig. Claudio Macagnano – Componente

ART.8 – RINUNCIA O RITIRO DA GARE O CAMPIONATO

- A. La Società che rinuncia alla disputa di UNA gara o che si ritira da una gara iniziata, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 10 comma A) punto 5, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0 a 4 o con il punteggio più favorevole all'avversario in caso di ritiro di una gara già iniziata. Se la Società che rinuncia a disputare una gara dà regolare preavviso scritto alla Lega Calcio, almeno 48 ore prima della disputa della gara stessa subisce egualmente la perdita per 0 - 4 della gara, ma l'ammenda prevista successivamente dall'articolo 10 comma A) punto 5 sarà dimezzata e i punti di penalizzazione in Classifica Disciplina verranno portati a 15 anziché a 30. Ovviamente. In mancanza di preavviso la Società subirà per intero le sanzioni disciplinari previste.
- B. Qualora una società si ritirasse dal Campionato o ne venisse esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non avranno valore per la Classifica Generale, sempre che il ritiro venga formalizzato entro l'ultima giornata del Girone di Andata. Se al contrario, il ritiro avviene dalla prima giornata del Girone di Ritorno in poi le gare precedentemente disputate avranno valore per la Classifica generale, per le altre ancora da disputare, la Società sarà considerata rinunciataria e alle rispettive avversarie saranno assegnati i DUE punti a tavolino.

ART. 9 - CAUZIONE

Al momento dell'iscrizione al campionato ogni squadra dovrà versare una CAUZIONE di € 100,00 che sarà restituita interamente alla conclusione del campionato, salvo sanzioni pecuniarie cui sarà soggetta la squadra nel corso del campionato, le quali saranno detratte dalla somma suddetta.

In caso di ritiro della squadra dal campionato la cauzione sarà interamente trattenuta dal comitato organizzatore.

Inoltre in caso la squadra si presenterà in ritardo rispetto all'orario di inizio della gara saranno applicate le seguenti multe:

1° ritardo € 5,00 – 2° ritardo € 10,00 – dal 3° ritardo in poi € 15,00

ART. 10 – NORMATIVA DISCIPLINA

A. I provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati e delle Società per la mancata osservanza del presente Regolamento Ufficiale sono i seguenti:

- 1) Squalifica da DUE e SEI mesi alla tesserata che partecipa ad una gara ufficiale senza averne titolo, in violazione degli articoli 4 comma D e 7 comma J punti 1 e 2;
- 2) Squalifica di UN ANNO alla tesserata per la violazione dell'articolo 4 comma B);
- 3) Per la violazione degli articoli 4 comma D e 7 comma J punti 1 e 2, la Società sarà punita con la perdita della gara per- 0 - 4. Saranno date perse tutte le gare precedenti in cui c'è stata la stessa violazione. La Società sarà penalizzata di UN punto in Classifica Generale per ogni gara in cui c'è stata la stessa violazione e di DODICI PUNTI complessivi in classifica Disciplina. La Società, infine, subirà un'ammenda di € 25,00;
- 4) Per la violazione dell'articolo 7 comma J punto 1, oltre a tutte le precedenti sanzioni la Società sarà penalizzata di 50 punti in Classifica Disciplina;
- 5) La Società che rinuncia a disputare una gara o si ritira da una gara già iniziata, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 8 comma A subisce le ulteriori sanzioni di:
 - penalizzazione di UN punto in Classifica Generale ;
 - penalizzazione di 30 punti in Classifica Disciplina ;
 - ammenda di € 15,00 per la prima rinuncia ;
 - ammenda di € 25,00 per la seconda rinuncia con esclusione della Classifica Disciplina ;
 - ammenda di € 40,00 per la terza rinuncia con esclusione del Campionato. Se la Società che rinuncia ad UNA GARA, dà regolare preavviso alla Lega nei termini previsti, subisce le sanzioni sancite dall'articolo 8 comma A secondo capoverso. Si rammenta che : non presentarsi entro i limiti di tempo consentiti, non ottemperante agli obblighi di pagamento di somme coattivamente disposte dalla Lega, equivale a rinunciare alle gare .

B. L'espulsione dal campo delle giocatrici, comporta l'automatica squalifica di **UNA giornata di Gara**, indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione sul **Comunicato Ufficiale**. Resta salvo il diritto della Commissione Giudicante di erogare una sanzione maggiore che sarà evidenziata sul Comunicato Ufficiale all'atto della sua pubblicazione. Si considerano scontate le squalifiche per UNA o PIU' Giornate quelle riferite a gare ufficiali effettivamente disputate. Sono considerate altresì scontate le squalifiche riferite a gare per le quali si sia conseguito un risultato valido agli effetti della Classifica Generale. Non può ritenersi scontata la squalifica di un tesserato nel caso di una gara in cui la propria squadra abbia rinunciato o

sia stata considerata rinunciataria, ritenendosi invece scontata nel caso in cui fosse stata la squadra avversaria a rinunciare o ad essere stata considerata tale

C. Nel corso del Campionato le prime CINQUE ammonizioni subite da una tesserata, comportano per la stessa la **SQUALIFICA PER UNA GARA UFFICIALE** e la conseguente penalizzazione in Classifica Disciplina di tre punti. Successivamente **alla PRIMA SQUALIFICA** per somma di ammonizioni la tesserata soggiacerà ad analogo provvedimento di **SQUALIFICA DI UNA GARA UFFICIALE** e conseguente penalizzazione in Classifica Disciplina sempre di tre punti, secondo il seguente criterio :

- **dopo QUATTRO AMMONIZIONI;**
- **dopo TRE AMMONIZIONI ;**
- **dopo DUE AMMONIZIONI**
- **dopo UNA AMMONIZIONE ;**

e così fino al termine del Campionato .

Le **SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI**, saranno esecutive dal giorno seguente a quello della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

D. Non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica fino a DUE GIORNATE ufficiali o squalifiche termine fino a 15 gg., le inibizioni ai Dirigenti sino ad un mese, le ammende sino a € 10,00;

E. E' facoltà del Direttivo della Lega Calcio di LECCE escludere in qualsiasi momento del campionato, quelle Società che non offrirono più sufficienti garanzie per la riuscita della manifestazione o che comunque si rendessero responsabili di continuati incidenti.

F. La tabella valutativa dei punti di penalizzazione per i provvedimenti disciplinari a carico di Società e tesserati é la seguente:

a. SANZIONI A CARICO DI SOCIETA' :

	PUNTI
ammonizione, deplorazione	10
ammonizione con diffida	20
comportamenti antisportivi dei propri tesserati	30
atti di violenza dei propri tesserati nei confronti del direttore di gara e guardalinee	50
infrazioni agli adempimenti formati (palloni liste, atleti, ecc)	10
punizione sportiva della perdita della gara per rinuncia	30

b. SANZIONI A CARICO DI TESSERATI (Dirigenti e Giocatori) :

	PUNTI
per ogni ammonizione	1
per ogni giornata di squalifica a qualsiasi titolo (espulsione, somma ammonizioni, etc.)	3



per ogni settimana o frazione superiore a tre giorni	3
per ogni mese	10
per ogni anno fino alla cifra massima, per mesi ed anni rispettivamente di 100 e 300 punti	100

- G. Alla società che contravviene al disposto di cui all'articolo punto 11 comma C sarà applicata la penalizzazione di punti 30 in classifica disciplina.
- H. Alla tesserata che contravviene al disposto di cui all'articolo 11 comma C sarà applicata la penalizzazione di 15 punti in classifica –disciplina.

ART. 11 - RECLAMI

- A. I reclami inerenti la regolarità della gara devono essere preannunciati mediante telegramma entro e non oltre le 24 ore successive alla gara cui si riferiscono. I giorni festivi alla gara in contestazione non si computano. Il reclamo successivo regolarmente documentato e motivato, dovrà pervenire alla Commissione Giudicante della Lega Calcio UISP corredato da una tassa di € 25,00 a mezzo raccomandata postale entro il settimo giorno successivo alla data della gara in contestazione. Copia del predetto reclamo deve essere inviato alla Società avversaria sempre a mezzo raccomandata postale. La ricevuta di tale raccomandata dovrà essere altresì allegata alla documentazione inviata alla Commissione Giudicante della Lega Calcio UISP.
- B. I reclami inerenti i provvedimenti disciplinari comminati in prima istanza e pubblicati sul Comunicato Ufficiale dovranno essere presentati alla Commissione di seconda istanza, a mezzo raccomandata, corredati da una tassa di € 25,00 entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
- C. Non sono ammessi reclami redatti senza precisa motivazione e comunque in forma generica.
- D. Le tasse dei reclami, accolti sia pure parzialmente, saranno restituite. In tutti gli altri casi saranno incamerate da parte della Lega Calcio UISP.
- E. Non sono ammessi i reclami di ORDINE TECNICO e comunque reclami inerenti decisioni che sono di esclusiva pertinenza del Direttore di Gara (impraticabilità del terreno di gioco, visibilità, ecc...)

ART. 12 – DOVERI DELLE SOCIETA'

- A. Le società hanno l'obbligo di ritirare il Comunicato Ufficiale ogni **giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00** resta inteso che il Comunicato Ufficiale è affisso presso la sede della Lega Calcio e di conseguenza presa visione delle notizie inerenti i provvedimenti disciplinari, gli orari, i campi di gara ecc... tali comunicazioni fanno testo a tutti gli effetti nei confronti delle atlete, dirigenti e società.
- B. Le società hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee che la Lega Calcio riterrà opportuno convocare durante l'arco del Campionato con il loro Rappresentante Legale. Le società che non presenzieranno con



- almeno un rappresentante, saranno penalizzate in Classifica Disciplina con 10 punti.
- C. Per i fini amatoriali e statuari dell'Associazione è rigorosamente vietato alle tesserate avere rapporti di natura economica con le società di appartenenza in base alla loro prestazioni sportiva. Le società e le tesserate inadempienti soggiaceranno ai Provvedimenti Disciplinari a norma dell'articolo 10 comma G ed H.
- D. Le società hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico e possono fare richiesta della presenza della forza pubblica qualora lo ritengano necessario.

ART. 13 – TROFEO DISCIPLINA

Al termine del Campionato, alla società prima classificata in **CLASSIFICA DISCIPLINA**, che, avrà sommato il minor numero di punti di penalizzazione, verrà assegnato il **TROFEO DISCIPLINA** per la stagione in corso. Per la stesura della Classifica Disciplina verranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento Ufficiale e quelle della tabella Valutativa a norma dell'articolo 10.

ART. 14 – SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO

Il Campionato si svolgerà con la formula del girone all'italiana, con gare di andata e di ritorno.

Fanno eccezione gli articoli enunciati nel presente Regolamento approvati dal Comitato Territoriale in deroga a quello Nazionale e come tali non potranno essere messi in discussione né a confronto.

ART. 15 – COPPA ITALIA

Alla manifestazione hanno diritto a partecipare tutte le squadre iscritte al campionato.

Le stesse saranno divise in 3 gironi all'italiana e si affronteranno con gare di andata e ritorno.

Si qualificheranno ai quarti di finale otto squadre così determinate:

1. Le prime due classificate di ogni girone
2. La migliore terza classificata dei gironi
3. La squadra con il miglior punteggio disciplina fra le escluse.

Per stilare le classifiche dei gironi verranno assegnati tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio e zero punti per la sconfitta.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre nella classifica finale, si terrà conto nell'ordine: del minor numero di espulsioni subite, del minor numero di ammonizioni subite, della miglior differenza reti negli scontri diretti, della miglior differenza reti nel girone e, infine, del maggior numero di reti realizzate. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.



Per decretare la migliore terza classificata si terrà conto nell'ordine: del minor numero di espulsioni subite, del minor numero di ammonizioni subite, dei punti ottenuti, della miglior differenza reti, del maggior numero di reti realizzate, infine si procederà al sorteggio.

Esclusivamente per la determinazione della migliore terza classificata, nel caso le squadre fossero state distribuite in gironi con diverso numero di squadre (ad esempio di 3 o 4 squadre) si terrà conto di una classifica "avulsa" escludendo tutti i risultati delle squadre classificate al quarto posto dei gironi a quattro; non verranno invece esclusi i provvedimenti disciplinari.

Per determinare la classifica disciplina si terrà conto della tabella valutativa riportata nell'articolo 10 (Normativa di Disciplina) del presente regolamento. In caso di parità fra due o più squadre, si terrà conto nell'ordine: del minor numero di espulsioni subite, del minor numero di ammonizioni subite, della miglior differenza reti, del maggior numero di reti realizzate, infine si procederà al sorteggio.

Le otto squadre classificate saranno accoppiate con sorteggio e si affronteranno nei quarti di finale in gare ad eliminazione diretta da disputarsi su campo neutro di volta in volta individuato dalla Lega Calcio. Per decretare la squadra vincitrice in caso di parità di reti, si procederà direttamente all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le norme del regolamento del calcio a cinque UISP, senza la disputa di tempi supplementari.

Le semifinali e la finalissima si svolgeranno con lo stesso regolamento previsto per i quarti di finale.

Alla squadra vincitrice sarà assegnata la Coppa Italia Provinciale 2012/2013.

ART. 16 - PARTECIPAZIONE ALLE FINALI REGIONALI E NAZIONALI

La squadra che si aggiudicherà il campionato dovrà partecipare obbligatoriamente alle finali Regionali per poter partecipare alle finali nazionali.

Il presente Regolamento ufficiale e' stato redatto e pubblicato a cura della LEGA CALCIO UISP del Comitato Provinciale di LECCE.